

**PRESIDENTE.** Onorevole Cè, lei deve informarsi di più, perché la disinformazione la induce ad un'errata valutazione dei fatti.

Le ricordo che l'onorevole Bosco ha chiesto di parlare nel corso dell'esame di un provvedimento ed io gli ho risposto che gli avrei concesso di intervenire a fine seduta, perché non era possibile introdurre la questione in quel momento. Al collega Paissan, che ha chiesto di parlare mentre era in corso l'esame di un altro punto dell'ordine del giorno, ho risposto che gli avrei dato la parola subito dopo la votazione del documento poco fa in discussione, come ho fatto in altri casi che posso documentare per consentirle una valutazione. L'intervento dell'onorevole Bosco fu rinviato a fine seduta perché l'esame del provvedimento che si stava discutendo non si sarebbe esaurito nel corso di quella seduta. In tutti gli altri casi che, come ripeto, posso documentare, la parola è stata concessa o, quando il fatto era particolarmente grave, nel corso della seduta — in particolare se la richiesta veniva da deputati dell'opposizione — oppure si è proceduto al voto e subito dopo ho dato la facoltà di intervenire, come è avvenuto in questo caso. Pertanto, non credo vi sia stata la lesione di alcun diritto. La prego, quindi, di informarsi meglio prima di rivolgere questo tipo di accuse alla Presidenza.

**ALESSANDRO CÈ.** Non era un fatto grave!

**PRESIDENTE.** Non è informato, onorevole Cè. Capita di parlare senza essere informati.

**Sull'ordine dei lavori (ore 15,30).**

**CESARE RIZZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CESARE RIZZI.** Signor Presidente, la Commissione per il Cermis è convocata per le ore 16. La pregherei ...

**PRESIDENTE.** Sarà sconvocata.

**CESARE RIZZI.** Mi lasci terminare il mio intervento, Signor Presidente: ho appena iniziato.

Ritengo, infatti, che si tratti di una Commissione molto seria ed importante, tant'è che mercoledì e giovedì scorsi siamo stati in missione con i parenti delle vittime di questa tragedia. Vorrei innanzitutto dire che, a mio avviso, fino ad adesso abbiamo fatto del falso moralismo in quest'aula. Vorrei poi farle notare, signor Presidente, che colleghi della maggioranza componenti della Commissione sul Cermis (Commissione che, come ripeto, è molto importante, perché deve fare chiarezza su alcuni punti molto oscuri) erano più preoccupati di venire in quest'aula a votare, benché fossero in missione, che di stare lì a parlare con i parenti delle vittime. Addirittura, qualche collega della maggioranza ha abbandonato la missione ed è venuto qui a votare! Allora, signor Presidente, facciamola finita con i falsi moralismi, in quest'aula!

Lei poc'anzi ha detto che bisogna essere più rispettosi: ebbene, se mi permette, signor Presidente, la prima dimostrazione di rispetto sarebbe quella di dare conforto a chi ha sofferto; quando un collega partecipa ad una missione tanto delicata, non deve preoccuparsi di altro. Visto, ripeto, che in quest'aula si fanno falsi moralismi, volevo far notare che ho trovato la cosa davvero scandalosa (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania!*)

**BEPPE PISANU.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BEPPE PISANU.** Intervengo brevissimamente, signor Presidente, per far notare che, come lei stesso ha riconosciuto, il numero dei colleghi in missione è così esorbitante da rendere legittimo il timore che possa esservi stato anche un uso strumentale della missione. Perciò la pre-

gherei di renderci informati, non appena le sarà possibile, sull'elenco dei colleghi in missione e sulle motivazioni precise.

**PRESIDENTE.** Presidente Pisanu, io sono d'accordo con lei, solo che i colleghi in missione sono quasi tutti ministri o sottosegretari e, come lei sa, per i membri del Governo vale a questo proposito un principio particolare. I deputati non membri del Governo in missione sono 13 su 60; faremo comunque una verifica.

**BEPPE PISANU.** La mia proposta era indirizzata ad un fine costruttivo, Presidente...

**PRESIDENTE.** Lei ha ragione, presidente Pisanu...

**BEPPE PISANU.** La pregherei di fornirci ad ogni inizio di seduta, cosa che può essere fatta, l'elenco dei colleghi in missione e le relative motivazioni, così avremo la possibilità di esercitare anche a questo proposito il nostro diritto di controllo.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, presidente Pisanu, ma io leggo l'elenco, poi il documento che reca le motivazioni è a disposizione dei colleghi presso il banco della Presidenza.

#### **Inversione dell'ordine del giorno (ore 15,30).**

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione.** Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Presidente della II Commissione.** Signor Presidente, in qualità di relatore del disegno di legge di conversione n. 6669, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, vorrei chiedere se, compatibil-

mente — è chiaro — con le altre esigenze dei nostri lavori, fosse possibile anticiparne l'esame. Avanzo tale richiesta in ragione del fatto che tutti gli emendamenti sono stati ritirati, eccetto uno, ritengo dunque, che arriveremmo in tempi molto brevi alla conclusione.

**PRESIDENTE.** Sulla proposta del presidente Finocchiaro Fidelbo darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore.

**UMBERTO CHINCARINI.** Chiedo di parlare contro.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**UMBERTO CHINCARINI.** Presidente, il gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania è contrario a questa inversione dell'ordine del giorno, anche perché il punto a cui dovremmo ora passare riguarda interventi nel settore dell'autotrasporto ed una stranissima campagna di stampa sta addebitando alla Lega e a Forza Italia la responsabilità della mancata conversione in legge di questo decreto-legge, che il mondo dell'autotrasporto attende da tempo, sia pure non in questi termini. Tengo quindi a ribadire la nostra posizione su tale decreto-legge — che sarà poi meglio illustrata da me e dal collega Bosco al momento opportuno —, sul quale abbiamo presentato soltanto otto emendamenti, assumendo quindi un atteggiamento non certo ostruzionistico. La colpa della mancata conversione, quindi, non può essere addebitata alla nostra forza politica (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania*).

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Chiedo di parlare a favore.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DOMENICO BENEDETTI VALENTINI.** Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questa proposta di inversione. Il lavoro

svolto in Commissione è stato cospicuo, come è a conoscenza di quasi tutti i colleghi, e in questo momento sono in grado di esprimere l'adesione alla proposta di inversione anche a nome dei colleghi rappresentanti degli altri gruppi del Polo, i quali me ne hanno dato mandato.

**PRESIDENTE.** Onorevole Chincarini, da quanto ho potuto capire, l'inversione dell'ordine del giorno non dovrebbe pregiudicare un esame rapido del provvedimento cui lei giustamente ha accennato.

Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Finocchiaro Fidelbo.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo (6669) (ore 15,38).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo.

Ricordo che nella seduta del 31 gennaio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali, avendo il relatore e il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

*(Esame degli articoli – A.C. 6669)*

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (*vedi l'allegato A – A.C. 6669 sezione 1*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 6669 sezione 2*).

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A – A.C. 6669 sezione 3*).

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge e all'articolo unico del disegno di legge di conversione, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore.** Signor Presidente, colleghi, cercherò di fare un intervento il più sintetico possibile. Credo sia importante fornire alcuni elementi di valutazione ai colleghi, trattandosi della prima applicazione, in via transitoria, dell'articolo 111 della Costituzione, cioè del cosiddetto giusto processo.

Il Comitato dei nove ha appena concluso un lavoro molto complesso, svolto dai componenti della Commissione. È stato un lavoro di ascolto e di reciproca comprensione in ordine alle questioni reali sollevate dai colleghi della maggioranza e dell'opposizione anche a seguito della discussione sulle linee generali svoltesi in quest'aula, una discussione che è stata assai ricca, competente ed alta.

Al termine di questo lavoro il relatore ha presentato al Comitato dei nove un emendamento che raccoglie il cuore delle osservazioni svolte dai colleghi. Tale emendamento, sottoposto ad un ulteriore vaglio, ha riscosso il consenso unanime del Comitato dei nove e per tale motivo sono stati ritirati gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti presentati dagli onorevoli Volontè e Tassone sui quali il Comitato dei nove ha espresso parere contrario.

Come i colleghi ricorderanno o avranno appreso dalla lettura degli atti parlamentari, in particolare dal resoconto della discussione sulle linee generali svoltesi in quest'aula la settimana scorsa, la preoccupazione che era stata in particolar modo rappresentata da una parte dei

collegli era quella che la disciplina transitoria, a cagione della lunghezza del nostro processo penale, si trasformasse di fatto in una disapplicazione della vigenza dei principi dell'articolo 111 della Costituzione. Preoccupazione tanto più importante in quanto il cosiddetto giusto processo ha riscosso, come sappiamo, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, un consenso quasi unanime da parte dei gruppi parlamentari e comunque fa ormai parte del contratto sociale che ci lega.

Era poi emersa un'altra preoccupazione altrettanto grave, quella riguardante la possibilità che un'applicazione transitoria che recepisce compiutamente i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione, anche con riguardo ai processi in corso, conducesse ad un rallentamento dei processi così grave da causare la scarcerazione, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, di un gran numero di imputati (e sappiamo che questo è un costo che la convivenza civile e democratica del nostro paese, e non soltanto ciascun parlamentare o ciascuna forza politica, non può sopportare) oppure che si potessero creare problemi di disparità di valutazione che avrebbero poi pesato sull'equità stessa del trattamento dei soggetti all'interno del processo e anche sulla qualità stessa della decisione.

L'onorevole Marotta intervenendo, così come tante altre volte aveva fatto in Commissione e in seno al Comitato ristretto, nella discussione sulle linee generali, parlando del lavoro compiuto insieme, ha fatto ricorso alla metafora della quadratura del cerchio. Non so se oggi siamo riusciti a quadrare il cerchio con questo emendamento, sono però certa che le preoccupazione maggiori, quelle che ho appena rappresentato e che sono state più volte occasione di intervento da parte dei collegli in Commissione, sembrano per così dire sterilizzate dal testo in esame.

Anzitutto questa disciplina è relativa all'immediata entrata in vigore dei principi di cui all'articolo 111, considerazione peraltro assolutamente ovvia visto che la legge costituzionale è entrata in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla

*Gazzetta Ufficiale*. La disciplina transitoria dell'articolo 111 varrà fino a quando non entrerà in vigore la legge che disciplina l'attuazione a regime dello stesso articolo 111 e i lavori in Commissione si trovano già in una fase di ricerca di una soluzione dei problemi che l'entrata in vigore della norma pone al nostro sistema processuale.

Le disposizioni che seguono costituiscono dunque delle eccezioni all'immediata entrata in vigore dei principi di cui all'articolo 111 e sono tutte finalizzate a salvare le prove già acquisite (considerazione, questa, che è stata condivisa da tutti i collegli). Per questo motivo le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore (e quindi al contraddittorio) sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, e quindi se prova già assunta, qualora la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

Onorevole Caparini, può sedersi meglio? Grazie.

Prego, onorevole Finocchiaro Fidelbo.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. In definitiva, collegli, per coloro i quali non abbiano piena dimestichezza con il nostro lessico processuale, nell'ipotesi di un collaborante che abbia reso dichiarazioni nella fase delle indagini preliminari e che non si sia poi sottoposto al contraddittorio, nel caso in cui ciò sia già avvenuto al momento in cui questa legge di conversione entrerà in vigore, queste dichiarazioni dovranno essere riscontrate con altri elementi di prova assunti o formati con diverse modalità. Non potranno, quindi, essere riscontrate, per esempio, con la dichiarazione di un coimputato che si sia sottratto anch'esso all'esame in contraddittorio nel corso del dibattimento.

Questo criterio di valutazione della prova — come molti collegli hanno sot-

tolineato — è peraltro l'esplicitazione di una massima giurisprudenziale da considerare, ormai, autorevole e costante. Potranno essere valutate allo stesso modo le dichiarazioni di chi si sottragga all'esame in contraddittorio in dibattimento quando, sulla base di elementi concreti verificati in contraddittorio, risulti che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame. Anche in questo senso l'anticipazione, se accoglie il dato costituzionale contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 111, così come introdotto all'articolo 1 della legge costituzionale, è però un'ulteriore conferma della disciplina già prevista dal nostro codice vigente in materia di testimonianza.

Abbiamo poi inserito nel testo una norma che vale a salvare i procedimenti che si trovano in Cassazione e che potrebbero, sulla base di un esame in ordine alla congruità della motivazione, condurre al travolgimento degli altri gradi in giudizio per i processi che si trovano, appunto, nella fase di cassazione.

Nel momento in cui, dunque, le dichiarazioni acquisite al fascicolo del dibattimento e già valutate ai fini della decisione in primo e in secondo grado giungono dinanzi al vaglio della Corte di cassazione, quest'ultima, al fine di valutare la congruità della motivazione nell'esercizio del proprio controllo di legittimità, farà riferimento alle norme in materia di valutazione della prova che erano vigenti nel momento della decisione stessa. Credo si tratti di una norma opportuna perché, altrimenti, avremmo rischiato di travolgere una serie di procedimenti importanti.

Abbiamo poi inserito una norma che valga, per così dire, a salvare da pronunce di incostituzionalità i procedimenti penali nei confronti di imputati minorenni aprendo, con una norma garantista, la possibilità all'imputato minorenne di essere messo a conoscenza del fatto in modo da potersi opporre alla definizione

del procedimento dell'udienza preliminare chiedendo, invece, l'udienza dibattimentale.

L'ultima norma è di salvaguardia dei processi concernenti i fatti di Ustica e di piazza Fontana — cito i casi per intenderci — che, a motivo della successione delle leggi nel tempo, ancora oggi sono regolati dal codice di procedura penale anteriormente vigente a quello entrato in vigore nel 1989.

Poiché i colleghi dell'opposizione hanno già preannunciato il ritiro degli emendamenti — e lo faranno tra breve anche in aula —, restano da votare, se non saranno ritirati, gli emendamenti Volontè e Tassone relativi al primo e secondo comma del provvedimento al nostro esame, rispetto ai quali il Comitato dei nove ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Il Comitato dei nove ha espresso, ovviamente, parere favorevole all'emendamento da lei illustrato.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Ovviamente, Presidente, anzi direi entusiastico!

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIANNA LI CALZI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole — nonché ampia soddisfazione — sull'emendamento 1.16 della Commissione, testé illustrato dal relatore, che è una sintesi dell'attività svolta e del contributo fornito dalla maggioranza ed anche dell'opposizione al lavoro della Commissione. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti ove non venissero ritirati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16 della Commissione.

ELIO VITO. Presidente, a nome del gruppo di Forza Italia chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

**Preavviso di votazioni elettroniche** (ore 15,44).

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentirne il decorso dei termini di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,05.**

**Annunzio dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.**

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta di domani, mercoledì 9 febbraio 2000, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 3, del regolamento, sono stati invitati a rispondere i seguenti ministri:

ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla compatibilità dello statuto del Monte dei Paschi di Siena con la legge n. 461 del 1998 relativa alle operazioni di ristrutturazione bancaria;

ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alla concentrazione delle attività produttive del gruppo Cirio nel nord Italia;

ministro della giustizia, in relazione al coinvolgimento di un detenuto in stato di semilibertà nei tragici fatti del 5 febbraio scorso a Milano, alle iniziative per impedire la commissione di reati da parte di detenuti già condannati, nonché alle misure per contrastare la criminalità collegata all'immigrazione clandestina;

ministro delle comunicazioni, in relazione alla tutela dei livelli occupazionali alla Telecom;

ministro per la solidarietà sociale, in relazione alla politica del Governo a favore della famiglia.

I gruppi che hanno presentato interrogazioni su argomenti diversi da quelli indicati possono presentare altro quesito, entro le ore 17 di oggi.

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, vorrei sapere se il signor Presidente del Consiglio abbia risposto al suo invito di dare la disponibilità per due mercoledì del mese di febbraio e quali siano.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio mi ha risposto affermativamente e i due mercoledì sono il 16 e il 23 febbraio.

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 6669** (ore 16,07).

**(Ripresa esame degli articoli – A.C. 6669)**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.16 della Commissione, accettato dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	376
<i>Votanti</i> .....	361
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	181
<i>Hanno votato sì</i> .....	334
<i>Hanno votato no</i> ..	27).

Avverto che tutti i restanti emendamenti sono stati ritirati.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

DOMENICO ROMANO CARRATELLI.  
Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO CARRATELLI.  
Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

***(Dichiarazioni di voto finale – A.C. 6669)***

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saraceni. Ne ha facoltà.

LUIGI SARACENI. Signor Presidente, nell'annunciare il nostro voto favorevole – che in sostanza abbiamo già dato –, ritengo utile svolgere alcune osservazioni, non solo per un dovere di testimonianza della posizione mia e del gruppo al quale appartengo, ma anche...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Saraceni. Colleghi, per cortesia.

Prego, onorevole Saraceni.

LUIGI SARACENI. ...per lasciare qualche traccia all'interprete. Credo, infatti, che uno dei connotati del provvedimento in esame sia una sorta di voluta reticenza su alcuni punti, da affidare poi all'interprete; anche questa è una tecnica legislativa a volte utile per risolvere i problemi ma, forse, è bene dare qualche spunto all'interprete.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che nelle norme che ci apprestiamo ad approvare non viene esplicitamente stabilito, per esempio, che resta salva l'applicazione di tutte le disposizioni attualmente vigenti, tranne quelle specificamente dettate in

ordine all'acquisizione della prova al dibattimento. Probabilmente, ciò non è strettamente necessario, perché va da sé che le norme che non siano esplicitamente derogate o in contrasto con il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione debbano essere applicate. Tuttavia, qualche problema interpretativo può nascere ed allora è bene precisare quale sia la volontà del legislatore; per esempio, le dichiarazioni acquisite nella fase delle indagini preliminari e non più ripetibili in dibattimento per un'impossibilità sopravvenuta rimangono soggette al regime attualmente previsto dal codice.

Parimenti, direi, allo stesso regime attualmente in vigore sono soggette – significativamente – le dichiarazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari, rispetto alle quali le dichiarazioni rese a dibattimento dal coimputato siano difformi. Anche in questo caso esistono delle regole. Credo che l'intenzione del legislatore sia che quelle norme si continuino ad applicare; anche perché esse non hanno – questa è l'interpretazione che ne dà il legislatore – alcun connotato di contrasto con l'articolo 111 modificato della nostra Costituzione.

Se questo è vero, qualche altro problema può nascere: cosa ne sarà delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari e che a dibattimento non saranno confermate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, perché il dichiarante si rifiuta di rispondere o non si presenta al dibattimento? Anche su questo punto vi è una norma del codice, così come emendata dalla sentenza della Corte costituzionale, ma essa si applica o non si applica? Su questo punto si potrebbe creare un problema. Credo che per onestà si debba dire che l'intenzione del legislatore, nel caso in esame, sia resa evidente dal fatto che al comma 2 è contenuta una specifica previsione che regola le dichiarazioni già acquisite al fascicolo per il dibattimento; mentre si tace – ecco una delle sapienti reticenze di cui parlavo – invece sulle dichiarazioni acquisite in istruttoria e non ripetute a dibattimento per rifiuto o per mancata

presentazione, dopo l'entrata in vigore della legge.

Ritengo che non vi sia alcuna giustificazione nel voler garantire un diverso trattamento in punto di acquisizione e di valutazione della prova delle due situazioni. So bene che in questa materia ho un'opinione in contrasto con quella dell'onorevole Pisapia, che è un'opinione autorevolissima. Allo stesso tempo, mentre voglio dare atto all'onorevole Pisapia di avere dato un notevole contributo proprio in questo senso nella individuazione di una soluzione, che poi ha avuto l'unanimità, mi dispiace constatare che poi Rifondazione comunista si asterrà nella votazione. Alla fine, su questo punto qualificante, è prevalsa proprio l'opinione espressa dal collega Pisapia; mi auguro, quindi, che vi sia un'ulteriore riflessione per avere anche il voto di Rifondazione comunista, che auspico su questo problema come spesso anche su altri provvedimenti.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PIERLUIGI PETRINI (ore 16,10)

LUIGI SARACENI. Detto ciò e dato atto che questa è l'intenzione del legislatore, forse questo ci potrebbe esporre ad una censura sotto il profilo della razionalità costituzionale. Mi auguro che tutto questo non accada e che, dopo la conversione in legge, si modifichi l'atteggiamento da parte di tutti i soggetti istituzionali chiamati a dare attuazione a tali norme e che vi sia un atteggiamento non più di grande conflitto ma di collaborazione, con qualche sacrificio, perché quella attuale è una fase transitoria che dobbiamo rapidamente superare per poter finalmente e tranquillamente varare con la normativa a regime (è proprio qui che risiede il vero problema). Siamo nella fase transitoria ed è noto che in tale fase da qualche parte bisogna sacrificare qualche valore; cerchiamo di farlo in un clima di collaborazione globale da parte di tutte le istituzioni: la magistratura ordinaria, la Corte costituzionale, le forze politiche ed il Parlamento.

Auguriamoci a questo punto che la norma vada a regime; forse — ma questa è una scelta politica ormai « consumata » — sarebbe stato utile se i due provvedimenti, vale a dire quelli relativi all'articolo 111 della Costituzione e alle norme a regime, fossero stati approvati assieme; tuttavia, la scelta politica è stata diversa ed è inutile versare lacrime su di essa. La situazione è questa: qualche problema vi è, ma credo che un appello vada rivolto a questo spirito di collaborazione globale, a questa interazione tra le varie istituzioni che finalmente ci liberino da certe tensioni improprie che gravano sui temi della giustizia. Se ciò accadrà, il testo in esame avrà svolto la sua funzione, nonostante qualche critica che credo possa meritare.

A tale riguardo, mi chiedo se sarebbe possibile — non so se anche questo rappresenti uno dei nervi scoperti della questione — intervenire sulla definizione di procedimento in corso: se fosse possibile precisarla, credo che sarebbe utile ai fini di evitare delle controversie.

Infatti, l'interprete potrebbe incappare in una *querelle*, perché l'effetto dell'ambiguità e delle reticenze, se è positivo al momento dell'approvazione della legge, spesso ha effetti molto negativi al momento della sua attuazione e della sua applicazione. Di frequente i processi si trascinano e percorrono tutti i gradi della giurisdizione con grande dispendio di energie di vario tipo proprio per l'ambiguità della legislazione. Tuttavia, se questo non è possibile, che si approvi lo stesso il provvedimento.

Da ultimo, mi permetto di dare un suggerimento a proposito di quello che dovrebbe essere un errore di stampa. All'ultimo comma, che riguarda l'applicazione « ai procedimenti che proseguono con le norme del vecchio codice penale anteriormente vigenti », l'aggettivo « vigenti » dovrebbe essere riferita alla parola « codice » e quindi dovrebbe essere singolare. Altrimenti qualcuno, ancora una volta, potrebbe incorrere in qualche equivoco e ritenere che ci si riferisce alle norme anteriormente vigenti, quindi an-

che a quelle oggi modificate. Si tratta di un'osservazione puramente grammaticale.

Nonostante queste perplessità e il rammarico che ad esse non si sia potuto dare seguito nel corso dei lavori, pur faticosi — desidero ringraziare anche il presidente della Commissione che ha avuto moltissima pazienza in quest'opera di tessitura per giungere al testo attuale — il nostro voto sarà perplesso, ma favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

**GAETANO PECORELLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo preso le mosse, come Polo delle libertà, da una impostazione in parte diversa rispetto a quella a cui siamo arrivati.

La nostra convinzione era che l'articolo 2 della legge costituzionale avesse la funzione di ricordare tutti i principi costituzionali dell'articolo 111 ai procedimenti in corso. Tuttavia, avevamo posto quella che possiamo definire la «linea del Piane», nel senso che a noi sembrava che alcuni principi cardine dovessero essere salvati. Dico subito che quei principi sono stati salvati e dunque siamo favorevoli a questo testo.

I principi erano i seguenti. Ritenevamo che l'articolo 111 dovesse trovare piena applicazione, salvo i limiti che erano resi necessari dai procedimenti in corso rispetto alla salvaguardia anche dell'efficienza della giustizia. Dunque, io non credo che da questo punto di vista la norma non sia chiara, come diceva l'onorevole Saraceni, perché per tutto ciò che non è scritto vale l'articolo 111 nella sua pienezza e per ciò che è scritto il principio della successione di leggi esclude che le norme precedenti siano tuttora applicabili.

Il secondo principio su cui ci eravamo attestati è che le nuove prove dovessero essere acquisite sulla base delle regole del contraddittorio, cioè delle regole dell'articolo 111. Questo principio è stato rispettato. Nasceva poi la questione delle prove già acquisite e della loro valutazione. Da

questo punto di vista, non credo si possa parlare di incostituzionalità in relazione alla differenza tra le prove da acquisire e quelle acquisite, perché vi è una ragione per il diverso trattamento ed è costituita dal fatto che le prove acquisite sono state acquisite secondo regole corrette e costituzionalmente accettabili che dunque sono fatte salve con la correzione, però, di una valutazione più rigorosa. Quindi, da questo punto di vista, vi è una razionalità nella conservazione della prova e vi è una garanzia nella misura più rigorosa.

Questi tre principi — applicazione integrale dell'articolo 111 della Costituzione, salvo le regole relative ai processi in corso; applicazione dell'articolo 11 alle nuove prove e utilizzazione delle prove già acquisite con regole di valutazione più ferree — mi sembrano il minimo, ma anche il sufficiente per poter dire che questa è una legge accettabile e per certi versi anche una buona legge.

Essa è il risultato dell'impegno di tutta la Commissione. Credo, inoltre, che si debba dare atto al sottosegretario per la giustizia della presenza: è stato veramente efficiente ed ha formulato una serie di proposte che abbiamo preso in considerazione. Soprattutto, però, credo si debba riconoscere al presidente della Commissione una grande tolleranza, disponibilità e prontezza anche nel mutare opinione, laddove il dibattito portava ad individuare soluzioni più accettabili da parte di tutti.

Per concludere, credo che, se anche in altri casi si tenesse conto delle istanze dell'opposizione come è avvenuto questa volta, forse si varerebbero leggi più democratiche, se per democrazia s'intende il rispetto delle minoranze. Per tali motivi, il gruppo di Forza Italia voterà a favore del disegno di legge di conversione in esame.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, anch'io desidero iniziare le mie rapide considerazioni con una valutazione del lavoro che è stato svolto in Commis-

sione giustizia: in questi tre anni, ci siamo occupati ripetutamente di questioni di grande rilevanza politica, che dividevano il paese e contrapponevano le forze politiche dentro e fuori del Parlamento; ogni volta, peraltro, attraverso un lavoro tenace, meticoloso, attento, siamo riusciti a formulare sintesi politiche, che hanno poi consentito un voto largamente maggioritario in Assemblea, se non addirittura un voto unanime, come in questa occasione. Il merito, naturalmente, è di tutti, delle forze politiche, della loro attenzione, del loro senso di responsabilità, ma in questo caso mi sembra francamente doveroso ricordare l'impegno ed il lavoro del presidente Finocchiaro Fidelbo.

In sede di discussione generale, eravamo partiti da due considerazioni: una di ordine politico e l'altra di ordine giuridico ed interpretativo. L'esigenza politica che ponevamo era quella di tutelare le situazioni processuali consolidate: in altri termini, per essere chiari fino in fondo, si trattava dell'esigenza di salvare i processi penali per criminalità organizzata, giacché ritenevamo e riteniamo che il nostro paese non possa permettersi debolezze su questo fronte. Collegavamo poi questa esigenza politica ad una precisa interpretazione della norma costituzionale: a nostro avviso, l'articolo 2 della legge costituzionale che ha novellato l'articolo 111 della Costituzione non può essere suscettibile di interpretazioni diverse da quella proponevamo in sede di discussione generale. In base al testo, lo ricorderete, la legge regola i principi contenuti nell'articolo 111 della Costituzione, in relazione all'applicazione ai processi penali in corso: per noi (ma non solo per noi, perché altrimenti sarebbe un'opinione assai debole, piuttosto per il vocabolario della lingua italiana) il termine « regola » significa « limita ».

Nel concreto, ciò significa che la legge costituzionale consente al legislatore ordinario, con la finalità politica di salvare importanti processi penali in corso, di limitare e modulare l'applicazione dei principi dell'articolo 111 della Costituzione. Su tale interpretazione ci siamo

confrontati, a volte anche in maniera dura, ma ciò che conta è che oggi entrambi gli schieramenti politici riescano a trovare, nel testo formulato dal presidente della Commissione giustizia ed approvato all'unanimità dalla Commissione medesima, piena soddisfazione dei punti di vista politici ed interpretativi dai quali si erano prese le mosse.

Pensiamo che questo sia un buon testo e che esso corrisponda all'esigenza politica primaria cui ho accennato. È indiscutibile ed indubbio che si potesse fare di più e meglio, ma la politica è sintesi e mediazione, per cui ritengo che il risultato politico di un voto unanime debba prevalere sulle esigenze di parte, o di gruppo, di vedere integralmente soddisfatti i propri punti di vista. Ritengo che, nonostante il tenace ed attento lavoro che abbiamo svolto, non mancheranno polemiche. Ahimè trattiamo argomenti rispetto ai quali il paese ama dividersi e penso che le corporazioni torneranno ad elevare alti lai. Tuttavia, come democratici di sinistra e come Commissione possiamo dare il voto favorevole al testo varato dalla Commissione nella piena consapevolezza di avere svolto, comunque, un buon lavoro. Restano fermi i limiti che sono stati sottolineati anche dal collega Saraceni ed illustrati ampiamente dal presidente che, in sede di discussione sulle linee generali, ha presentato il documento. Faccio riferimento, in particolare, alla questione delle prove che si devono formare, delle dichiarazioni che oggi devono essere acquisite e raccolte in dibattimento. Peraltro, ripeto, il punto di sintesi e di mediazione è a nostro avviso soddisfacente e per queste sintetiche ragioni preannuncio il voto favorevole dei Democratici di sinistra-l'Ulivo sul testo approvato dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

**ANTONIO BORROMETI.** Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole dei Popolari e democratici-l'Ulivo

su un testo che, a nostro avviso, rappresenta un alto punto di equilibrio tra l'esigenza di applicazione dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione — il cosiddetto giusto processo — e quella di evitare, per quanto possibile, che vengano posti nel nulla tutti i processi non ancora chiusi con sentenza definitiva, con ovvie ripercussioni sulla funzionalità complessiva del sistema giustizia. La soluzione raggiunta sancisce l'immediata applicazione del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione e quindi la necessità per tutte le prove a farsi del contraddittorio per la loro formazione. Questo era l'obiettivo che ci eravamo prefissi noi popolari rispetto alla normativa del giusto processo che verrà applicata da subito, ma che tiene conto anche di un'esigenza ineludibile, per la quale la stessa norma costituzionale aveva fatto riferimento ad un regime transitorio. Mi riferisco al fatto che vi siano prove già acquisite al fascicolo per il dibattimento, delle quali non si può non tenere conto. Allo stesso modo, vi sono processi già chiusi con sentenza di primo o di secondo grado sulla base di prove legittimamente assunte.

Opinando diversamente si dovrebbe arrivare alla conclusione che quanto fino ad ora fatto non sia legittimo e, francamente, ci pare eccessivo. Si trattava di fare in modo che l'applicazione del sacrosanto principio del contraddittorio non fosse stravolgente per i processi non ancora definiti; a ciò riteniamo si pervenga con il testo in esame, con l'ulteriore significativa sottolineatura, che credo opportuna, relativamente alle dichiarazioni già acquisite nel fascicolo del dibattimento, che possono essere prese in considerazione solo se confortate e confermate da altri elementi di prova di diversa natura. Per i dibattimenti in corso, cioè, viene resa ancor più rigorosa, stringente, e quindi certamente più garantista, la norma sulla formazione e sulla valutazione della prova. Ma ciò ovviamente non poteva e non può non coniugarsi, come ho detto, con la necessità di non far saltare i processi in Cassazione, come avverrebbe

senza l'opportuna norma dell'articolo 4, che ha la finalità di difendere il sistema nel suo complesso.

Grazie al lavoro svolto, innanzitutto dal relatore, ma anche, come è stato detto e come io ribadisco, grazie all'impegno di tutta la Commissione, maggioranza ed opposizione, e al clima positivo che si è registrato, siamo riusciti a chiudere la questione e a far quadrare il cerchio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE (*ore 16,30*)

ANTONIO BORROMETI. Credo che la soluzione adottata sia ragionevole. Certo, tutto è migliorabile, ma, nella condizione data, credo veramente che sia il massimo a cui si potesse pervenire e ci siamo arrivati con un pronunciamento che è stato assunto all'unanimità. Ovviamente il nostro auspicio è che ciò serva anche per il futuro, per gli altri provvedimenti dei quali ci stiamo occupando, per far sì che, con il concorso di tutti, si possano dare al paese le norme che il paese giustamente si aspetta da noi.

Per queste ragioni, come popolari, esprimiamo un voto convintamente favorevole su questo testo (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parenti. Ne ha facoltà.

TIZIANA PARENTI. Signor Presidente, credo sia un fatto altamente positivo che oggi si voti all'unanimità il provvedimento di attuazione, così come la stessa unanimità si era registrata per l'approvazione delle modifiche all'articolo 111 della Costituzione. Ma ancora più importante è che non vi sia alcuna pretesa di paternità o maternità, così come si era evidenziato in relazione alla modifica costituzionale, quando si disse che la maggioranza era stata ottenuta *obtorto collo*.

Credo che proprio lo sforzo comune compiuto in Commissione da parte della maggioranza e dell'opposizione, ma con un grande contributo del ministro e del

sottosegretario Li Calzi, stia a dimostrare che il Parlamento complessivamente ha elaborato la necessità di arrivare a condividere i medesimi principi. Credo che si tratti di un risultato importante, per quanto inevitabilmente raggiunto con fatica. Il nostro percorso è stato lungo e talvolta anche un po' tortuoso: siamo partiti da punti lontani ed estremi per arrivare poi a un punto di mediazione, che penso non lasci neppure grandi equivoci agli interpreti del provvedimento.

Tuttavia, ritengo che vada sottolineata ancora di più l'importanza di non aver sacrificato i diritti di nessuno nell'applicazione del principio fondamentale del processo accusatorio, ovvero la possibilità di esaminare e controesaminare chi accusa. La difficoltà di far entrare gradatamente nel processo questo principio fondamentale, alla cui completa realizzazione abbiamo aspirato per anni, riuscendovi solo con una norma costituzionale, trova oggi un momento di chiarezza, senza il sacrificio di chi ormai ha visto entrare nel procedimento prove acquisite, ma con un conforto in più e, quindi, con la necessità di garantire anche chi, pur non essendo ancora in vigore il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione, riesca comunque ad equilibrare il suo desiderio di veder comprovata la sua innocenza o la sua colpevolezza con una garanzia che il codice non prevedeva, cioè che i riscontri siano assunti in modo diverso.

Si è realizzato un contemperamento, facendo entrare immediatamente in vigore l'articolo 111, senza sospenderne l'applicazione per molti anni — come sostenevano e paventavano molti, forse neanche troppo in buona fede — e garantendo comunque coloro che hanno visto legittimamente acquisite le prove durante la vigenza della precedente legislazione, confortata dalla Costituzione, e che avranno comunque un riscontro ed una valutazione sicuramente più penetrante da parte dell'organo giudicante.

Credo, quindi, che questo punto di incontro sia stato trovato con la massima serenità: una volta tanto, nelle norme

transitorie, non abbiamo incluso un motivo di emergenza come, ad esempio, quello di prorogare la custodia cautelare, proposta che, purtroppo, era stata presentata da alcuni. Sarebbe stato effettivamente molto grave che, per applicare un principio costituzionale, si fosse dovuto chiedere a cittadini detenuti il sacrificio di vedere ancora prorogati i termini della loro custodia cautelare.

Fortunatamente, si è evitato ciò. Occorre riconoscere il merito di aver compreso che non possiamo legiferare nell'emergenza e non possiamo, a causa dell'emergenza, sacrificare i diritti costituzionalmente garantiti; non possiamo, soprattutto, legiferare costantemente sotto la spinta emotiva di fatti di cronaca quotidiana.

Questo lungo cammino verso le garanzie di tutti e verso la sicurezza dei cittadini non può ignorare che, per un principio astratto di sicurezza che talvolta si concretizza in episodi isolati, non si debbano sacrificare i diritti costituzionali di tutti.

Siamo riusciti ad allontanarci dall'emotività e a ragionare con freddezza sulla necessità effettiva che la Costituzione sia una guida per tutti, per chi la deve attuare con le leggi ordinarie e (me lo auguro, ma vorrei esserne certa) per chi la deve applicare. Ciò è necessario anche per un fatto educativo a livello di informazione: troppo spesso creiamo emergenze e ci rammarichiamo se i diritti di tutti non vengono rispettati. Se oltre ad aver conseguito tale obiettivo abbiamo anche approntato un testo giusto sul processo equo, un testo che attui le leggi in materia di giusto processo nel rispetto delle garanzie costituzionali, abbiamo fatto, con l'apporto di tutti, nell'interesse della collettività, un lavoro proficuo.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole dei deputati dei Socialisti democratici italiani.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantovano. Ne ha facoltà.

ALFREDO MANTOVANO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, giunge oggi a conclusione la travagliata vicenda del decreto-legge in materia di giusto processo; si tratta di una vicenda che ci ha visti impegnati a dare contenuto all'espressione di cui all'articolo 2 della legge costituzionale che ha introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto giusto processo: « La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso ». Perché parlo di vicenda travagliata? Ricorderanno tutti il testo originario del decreto-legge, che fissava una sorta di confine per la piena operatività dei principi contenuti nel nuovo articolo 111 della Costituzione nel momento che coincide con le formalità di apertura del dibattito.

Per circa venti giorni, in Commissione giustizia, abbiamo dibattuto su quel testo e abbiamo svolto audizioni, fino a che non abbiamo appreso che l'esercizio di un potere straordinario da parte del Governo (in quanto l'esecutivo compie un atto che ha gli effetti e la forma dell'atto legislativo), in una materia di rilevanza eccezionale quale la formazione e la valutazione della prova nel processo penale, non era poi così impegnativo; ci siamo, infatti, trovati di fronte ad un testo totalmente diverso da quello proposto dal relatore, che retrodatava ulteriormente la piena operatività del nuovo articolo 111 della Costituzione. Si trattava di un esito che Alleanza nazionale ed il Polo per le libertà non potevano accettare; non potevamo consentire che un decreto-legge profondamente innovato in Commissione stabilisse una forte limitazione ad una norma costituzionale da tutti condivisa.

Per l'ennesima volta abbiamo assistito, in materia di giustizia, all'ennesima puntata di un *serial* che ha come sfondo contrasti — emersi con una certa evidenza — tra il Governo e la maggioranza che lo sostiene, o dovrebbe sostenerlo, e divisioni interne alla stessa maggioranza, nonché al tentativo non riuscito di far approvare una posizione *tranchant* alla maggioranza. Ci sono precedenti significativi, « puntate »

già svolte che tutti ricordano: l'approvazione della norma di cui all'articolo 513, quella della norma sull'incompatibilità tra GIP e GUP, nel luglio dello scorso anno, e così via. Anche in quel caso vi è stata la stessa meccanica, cioè una posizione molto dura da parte della maggioranza seguita da un ritorno alla ragionevolezza in conseguenza di una posizione molto ferma del Polo. Alla fine, ci ritroviamo con un testo che tutti considerano equilibrato e che viene incontro alle esigenze sollecitate dal Polo. Qui nessuno rivendica nulla, ma basta esaminare gli emendamenti che il Polo aveva presentato in Commissione e riproposto in Assemblea (per un difetto di comunicazione vi sono solo le firme dei deputati di Forza Italia, ma in realtà gli emendamenti provengono da tutto il Polo) per rendersi conto della direzione che ha preso questa vicenda: la norma costituzionale va applicata con gli opportuni adeguamenti ai processi in corso. Certo, questi ultimi sono iniziati sotto un regime diverso e quindi possono subire dei contraccolpi dalla piena operatività dei principi sanciti nel nuovo testo dell'articolo 111. Non si tratta, comunque, di un salto nel buio, avevamo presente l'esigenza di compatibilità con processi iniziati sotto la vigenza di regole diverse e basta leggere i nostri emendamenti per rendersi conto di quanto tale esigenza sia stata da noi tenuta in considerazione. Quella del contrasto alla criminalità è una necessità che avvertiamo tutti, non solo una parte di questo Parlamento.

Non entro nel merito del testo, che è stato già illustrato dal presidente della Commissione giustizia e dall'onorevole Pecorella e di cui aveva già ampiamente parlato, quanto ai principi ispiratori, l'onorevole Cola, per Alleanza nazionale, nella discussione generale. Sicuramente la vicenda, per come si è sviluppata e si sta concludendo, ha anche un senso politico: quello di ribadire che se le regole del processo valgono per tutti, non soltanto per i cittadini, ma per tutti coloro che si imbattono nella giustizia penale italiana, la loro elaborazione esige la maggiore condivisione possibile. La sinistra ogni

tanto si dimentica di questo ed il Polo non si avvale della facoltà di non ricordarlo alla stessa sinistra, cosicché dopo qualche tempo quasi sempre accade, *bon gré, mal gré*, che la sinistra ne prenda atto: certo, ciò non avviene sempre, per esempio a proposito del pacchetto sicurezza si continua a trascinare una vicenda che è ancora in alto mare. Certamente, comunque, impiegheremmo meno tempo e potremmo investirlo in attività più produttive se evitassimo questi inutili bracci di ferro. Comunque, almeno per questo provvedimento possiamo accontentarci ed Alleanza nazionale voterà a favore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Miraglia Del Giudice. Ne ha facoltà.

Colleghi, non solo è fastidioso che usiate i telefonini in aula, ma che addirittura questi suonino delle «musicchette»... Cercate di spegnere quell'aggeggio, per cortesia.

Prego, onorevole Miraglia Del Giudice.

**NICOLA MIRAGLIA DEL GIUDICE.** Signor Presidente, devo dare atto del fatto che in realtà il Governo, nel momento stesso in cui ha presentato questo provvedimento, si è dimostrato disponibile — come è sempre accaduto, d'altronde — nei confronti delle valutazioni che il Parlamento avrebbe fatto e rispettoso del ruolo parlamentare.

In Commissione giustizia sono stati presentati emendamenti un po' da tutti i gruppi, perché ci si rendeva conto (ma tutto ciò d'accordo con il Governo, tanto che poi si è giunti ad una soluzione condivisa dal Governo e dalla Commissione) che magari il limite temporale delle formalità di apertura del dibattito poteva dare adito a dubbi di costituzionalità, come è stato ricordato anche dall'onorevole Pecorella. Anche a nostro avviso — io stesso ho presentato degli emendamenti — potevano esservi perplessità riguardo alle posizioni dei soggetti sottoposti ad un processo penale in cui si era già formata la prova ed alle situazioni in cui invece la prova non era stata ancora formata.

Vi è stato un dibattito lungo e laborioso, in cui ci si è avvalsi della collaborazione non solo del presidente della Commissione, ma anche del Governo, che anziché arroccarsi su determinate posizioni è venuto incontro alle esigenze prospettate dai parlamentari e dalla Commissione nel suo insieme, dando prova di grande democraticità. Consideriamo, infatti, che trattandosi di un decreto-legge il Governo avrebbe potuto anche assumere un atteggiamento rigido. In realtà si è tenuto conto delle osservazioni della Commissione e dei deputati sia della maggioranza sia dell'opposizione e con molta democrazia si è arrivati all'elaborazione di un testo che accontenta tutti. In esso, infatti, vengono prese in considerazione le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, quelle rese in dibattimento e addirittura le dichiarazioni eventualmente rese nel corso del procedimento in corte d'appello, dando ad ognuna una soluzione, applicando i principi stabiliti dalla legge costituzionale ormai entrata in vigore.

Non entro nel merito dell'emendamento presentato dalla Commissione, perché esso è stato il risultato di un'ampia discussione che ha riguardato gli emendamenti presentati da deputati di tutti i gruppi parlamentari, dall'onorevole Pisapia all'onorevole Mantovano, che hanno ottenuto un appoggio pieno ed incondizionato da parte dei rappresentanti del Governo che, mai come in questa occasione, ci hanno aiutato a risolvere un problema molto complesso.

Penso quindi che sia stata trovata la soluzione migliore, visto il voto unanime che ci apprestiamo a dare. Il testo prende in considerazione tutte le possibili situazioni in cui ci si poteva venire a trovare. Ringrazio non solo il presidente Finocchiaro Fidelbo, ma anche i rappresentanti del Governo per il contributo da loro fornito e annuncio il voto favorevole del mio gruppo su questo provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saia. Ne ha facoltà.

ANTONIO SAIA. Signor Presidente, intervengo su un provvedimento che non ho seguito personalmente, in quanto l'onorevole Meloni, che lo ha seguito per il mio gruppo, è malato.

Signor Presidente, onorevole ministro, il gruppo Comunista voterà con convinzione in favore di questo provvedimento, in quanto si tratta di un atto che assicura a tutti, ma soprattutto agli imputati, che rappresentano la parte più debole in un processo, giustizia, uguaglianza ed equilibrio tra i diritti della difesa e quelli dell'accusa.

Come ricordava qualche tempo fa il ministro, il problema delle garanzie è stato sempre particolarmente sentito dalla sinistra e ne ha rappresentato la bandiera, perché, come sappiamo, le garanzie devono essere assicurate a tutti, ma, in modo particolare, ai più deboli, perché i forti hanno modi, mezzi e possibilità per tutelarsi da soli. Sono i deboli che, invece, hanno maggior bisogno di garanzie.

Nell'esame di questo provvedimento, sia in Commissione sia in aula, ci si è più volte chiesti a chi potesse giovare. Ebbene, il ministro della giustizia ci ha ricordato che quando si esamina un provvedimento relativo alla giustizia bisogna solamente chiedersi se esso sia giusto o meno e non a chi giovi o a chi nuoccia, perché deve trattarsi di un provvedimento universale. Questa è la ragione fondamentale per cui annuncio che il mio gruppo voterà in favore di questo provvedimento.

Mi si consenta, in modo molto sommo, di ricordare al capo dell'opposizione, onorevole Berlusconi — del quale ancora ricordo le parole pronunciate nei giorni scorsi quando, in modo ossessivo, violento e a volte anche scomposto, ha attaccato i comunisti italiani e me in particolare, che sono onorato di aver militato in questo partito dall'età di quattordici anni —, che questo provvedimento sulla giustizia viene approvato mentre al Ministero della giustizia vi è un comunista. Questa non è una novità, lo vorrei sommamente ricordare all'onorevole Berlusconi, perché di ministri comunisti della giustizia ce ne sono stati altri! Ci fu

l'onorevole Palmiro Togliatti, che con i suoi provvedimenti di clemenza creò e avviò le basi per la pacificazione nazionale in questo paese; ci fu il ministro Gullo e c'è oggi un altro ministro comunista italiano. Il che ci onora e ci rende anche più forti nell'essere convinti che nella storia dei comunisti italiani ci sono state sempre e soltanto lotte per la libertà, per l'emancipazione, per le classi deboli, per la difesa dei diritti, per la tutela dei più deboli, per l'affermazione della giustizia (*Applausi dei deputati del gruppo Comunista — Congratulazioni — Applausi polemici di deputati del gruppo di Forza Italia!*)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dire con la massima franchezza e con spirito costruttivo che così come è giusto mostrare apprezzamento per lo sforzo compiuto da tutta la Commissione, dal suo presidente e dal Governo di contemperare esigenze e principi diversi, quelli ricordati dalla Consulta con la sentenza n. 361 del 1998 e quelli introdotti dal nuovo testo dell'articolo 111 e in particolare dall'articolo 2 della nuova legge costituzionale, è altrettanto giusto ed anzi credo doveroso rilevare alcuni dubbi, sollevare alcune perplessità, sottolineare l'esistenza di alcune lacune che ci hanno portato ad un testo che, a nostro avviso, non concilia pienamente i principi dell'inviolabilità del diritto di difesa con il rispetto della funzione del processo come strumento non disponibile dalle parti ma destinato all'accertamento giudiziale dei fatti reato e delle relative responsabilità.

Ritengo che l'equivoco di fondo derivi da una sostanziale differenza che invece per molti non è tale ma che la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito. Parlo della sostanziale differenza tra il dovere, il potere o la necessità di preservare le fonti di prova acquisite nel corso delle indagini preliminari — che in passato

la Consulta aveva ritenuto come un dovere di rango costituzionale — e quello che la giurisprudenza costituzionale più recente ha recepito come strumento della funzione del processo penale per accertare le singole responsabilità in relazione ai singoli fatti penalmente rilevanti.

Credo che ci si debba soffermare su un altro punto. Mentre non vi è dubbio, con riferimento al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sul fatto che è di diretta applicazione il principio per cui la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto al contraddittorio, per altri principi, invece, si rendono necessari ulteriori interventi normativi. Ad esempio quello in base al quale il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Analogo discorso vale anche per il principio contenuto nella norma, con il quale si è voluto affrontare il problema delle violenze, delle minacce o di chi si avvale della facoltà di non rispondere per accertata corruzione. Senza dubbio non è immediatamente precettiva la norma che inserisce in Costituzione il principio del contraddittorio nonché la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 111, che regola le situazioni in cui vi è il consenso dell'imputato a non richiedere la formazione della prova nel contraddittorio delle parti (con ciò intendo riferirmi ai riti alternativi).

Come ha in più occasioni ribadito la dottrina più autorevole, soltanto dove la struttura della norma costituzionale è sufficientemente completa, ad esempio la parte relativa alla valutazione della prova in base all'articolo 111 della Costituzione, questa può valere come regola dei casi concreti.

Laddove, invece, la struttura della norma costituzionale non sia sufficientemente completa, la sua operatività richiede un intervento normativo da parte di fonti subordinate; ritengo che ciò manchi nel testo al nostro esame in relazione al principio del contraddittorio.

Vorrei entrare nel merito esprimendo apprezzamento per gli elementi positivi che via via la Commissione ha approfondito nel testo poi presentato all'esame dell'Assemblea, in particolare per quanto riguarda l'udienza preliminare nei confronti degli imputati minorenni e le disposizioni relative ai processi ancora regolati dalle norme del vecchio codice del 1930. Credo, però, che in questo testo, proprio sulla base delle considerazioni dottrinarie e delle indicazioni della Corte costituzionale cui ho precedentemente accennato, valga la pena di soffermarsi almeno su tre lacune. In primo luogo, sarebbe stato necessario, a mio avviso, indicare in specifico la non applicabilità delle norme sulla valutazione delle prove rispetto ai riti alternativi. Non è un caso che l'articolo 111, nell'ultima parte, affermi espressamente: « La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio ». Nulla vi è in questo senso e il mio timore è che qualcuno possa dare un'interpretazione diversa da quella voluta unanimemente dalla Commissione. Credo valesse la pena di fare, su questo punto, alcune precisazioni nel testo che stiamo esaminando.

Vi è un altro problema che potrebbe presentare dubbi interpretativi e, quindi, comportare eccezioni di incostituzionalità: non si è espressamente modificata, a livello transitorio, la norma dell'articolo 513 e quella dell'articolo 500 del codice di procedura penale. Vi saranno situazioni in cui, rimanendo pienamente in vigore quelle norme, anche di fronte all'imputato che liberamente si sottragga al contraddittorio avvalendosi della facoltà di non rispondere, tutti gli atti di indagine del pubblico ministero e quelli resi in udienza preliminare saranno acquisibili nel fascicolo del dibattimento. È vero che il testo dice che tali atti non possono essere valutati ai fini della prova, ma credo che potranno e, di fatto, saranno valutati ad altri fini, ad esempio, in base agli articoli 506 e 507 del codice di procedura penale, dal presidente e dal collegio, rispetto ai poteri che il codice prevede espressamente alla fine dell'istruttoria dibattimentale.